STATUTO

di Coop Lombardia Società Cooperativa

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1 – Denominazione

È costituita la società cooperativa di consumo denominata "Coop Lombardia società cooperativa". La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione. La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, a "LegaCoop" e alla "Associazione nazionale cooperative di consumatori" (A.N.C.C.). Si conforma altresì ai principi dell'"Alleanza cooperativa internazionale" e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel comune di Milano.

Art. 3 - Durata

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2100, prorogabile per legge.

Art. 4 - Oggetto e scopo sociale

La Cooperativa, recependo i principi previsti dall'art. 45 della Costituzione italiana, persegue a scopo mutualistico e senza alcuna finalità di speculazione privata:

1) la funzione sociale di difesa dei consumatori, soci e non soci, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili e assumendo ogni altra iniziativa idonea a tutelarne gli interessi, la salute, ad accrescerne l'informazione e l'educazione ai consumi onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali;

2) l'attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita cooperativa, in coerenza con lo scopo di sviluppare e consolidare esperienze di autogestione, tramite idonee forme organizzative; la promozione e l'organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi, sociali e a carattere mutualistico;

3) l'incentivazione dello spirito di previdenza dei soci;

4) il sostegno, la promozione e lo sviluppo della cooperazione con finalità mutualistiche;

5) la promozione di azioni unitarie con altre cooperative, enti e società, per concorrere al continuo miglioramento del sistema distributivo e per realizzare rapporti diretti tra produzione e distribuzione;

6) il sostegno a paesi in via di sviluppo e alle categorie sociali più deboli;

7) la promozione, attraverso la creazione di, e/o la partecipazione ad associazioni, fondazioni od altri enti, di iniziative aventi scopi scientifici o culturali connessi con l'attività della Cooperativa;

8) l'organizzazione, sia direttamente che in collaborazione o in partecipazione con altri enti e/o terzi, di corsi di formazione o di aggiornamento tecnico – professionale nei confronti di lavoratori sia dipendenti sia non dipendenti della Cooperativa nonché nei confronti di società controllate o collegate, enti e/o terzi, negli ambiti formativi connessi con le attività della Cooperativa, al fine di accrescere le capacità imprenditoriali, partecipative e promozionali della cooperazione.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi e, nell'ambito di una strategia unitaria con le altre cooperative aderenti alla A.N.C.C., la Cooperativa promuove e realizza le seguenti attività:

a) l'acquisto, per la successiva vendita ai consumatori soci e non soci, anche previa eventuale manipolazione e trasformazione, di generi di consumo, merci, prodotti, articoli e servizi di qualsiasi natura e tipo, anche accessori e complementari alla distribuzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo farmaci e carburanti), sia in proprio, mediante funzionali ed efficienti punti vendita e di ristorazione fissi ed ambulanti, nonché mediante e-commerce, sia tramite conclusione di partnership, franchising e tipologie similari di accordi e/o collaborazioni con terzi;

b) la promozione di idonee attività di controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi di strutture interne ed esterne;

c) l'organizzazione e la gestione di servizi accessori e complementari alla distribuzione;

d) la promozione e la partecipazione ad iniziative che favoriscano l'informazione, l'educazione, la sicurezza, la tutela dei consumatori soci e non soci o comunque idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà cooperativa;

e) la partecipazione ad organismi consortili con altre cooperative di consumo per la gestione degli acquisti dei beni da rivendere e di servizi collegati nonché per l'attuazione di politiche commerciali unitarie;

f) l'utilizzo di magazzini per la vendita di prodotti all'ingrosso ad altre cooperative di consumo nonché a società purché controllate da essa stessa o da cooperative socie oltre che a società terze diverse, anche fuori dal territorio nazionale;

g) l'adozione e la gestione di strumenti finalizzati ad assicurare ai soci l'informazione sulle attività della Cooperativa e del Movimento cooperativo in generale;

h) l'istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l'articolazione del corpo sociale e dunque la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa promuovendo la sostanziale uguaglianza di genere e di generazione negli organismi di rappresentanza.

In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei Soci, nel rispetto della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:

a. effettuare offerte vantaggiose riservate esclusivamente ai Soci e ai loro familiari;

b. ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti nel presente Statuto;

c. promuovere e favorire lo spirito di previdenza dei Soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito Regolamento. La raccolta è riservata esclusivamente ai soci della Cooperativa e si svolge in conformità alle disposizioni della legge fiscale e bancaria di riferimento, nonché ai relativi provvedimenti delle autorità monetarie e fiscali in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. E' categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico tranne che con gli strumenti finanziari appositamente previsti dallo Statuto della Cooperativa.

La Cooperativa potrà inoltre stipulare i contratti e compiere tutte le operazioni e le attività utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi quali, fra l'altro:

- acquisire significative partecipazioni in società che esercitano commercio al dettaglio o servizi ad esso connessi, per il raggiungimento degli stessi scopi che si prefigge la cooperativa;
- acquisire, anche qualora non siano significative, interessenze e partecipazioni in altre imprese, sia in Italia che all'estero;
- costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo aventi anche scopi fideiussori e/o di garanzia, nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- contrarre mutui e finanziamenti a tassi ordinari o agevolati, con o senza il rilascio di garanzie mobiliari o immobiliari, e concedere finanziamenti;
- concedere beni in locazione, o in affitto, compresi rami d'azienda;
- richiedere e concedere garanzie;
- organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. stipulare convenzioni con enti finanziari, bancari, previdenziali e assicurativi, a condizioni vantaggiose per conto dei propri soci, assistendoli nella corretta applicazione delle convenzioni stesse;

II. esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, nonché, ove consentito e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, di agente in attività finanziaria.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Misure di trasparenza

Al fine di garantire una adeguata trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri soci l'accesso - anche attraverso il proprio sito web – oltre che al bilancio, comprensivo di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- ai rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale ed il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci ed i relativi costi;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore della comunità ed i relativi costi.

Ogni anno, la Cooperativa, in seguito all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al comma 1, contestualmente le rende fruibili sul proprio house organ e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come diverse modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa stessa.

TITOLO II

Soci

Art. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti

pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

Art. 7 - Domanda

L'aspirante socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale e cittadinanza;
b) attività lavorativa effettivamente svolta;
c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
d) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) impegno espresso a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio.
La domanda può essere presentata oltre che in forma cartacea, mediante la compilazione presso gli uffici soci della Cooperativa, anche tramite web, secondo le modalità che saranno indicate nell'apposito Regolamento operativo che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata ed è corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della cooperativa e all'ammontare della quota da sottoscrivere.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art.7, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.
La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato Etico, il quale, se non appositamente convocato, vaglia le domande non accolte nella prima adunanza utile. Le deliberazioni del Comitato Etico su detta materia sono approvate o rigettate dalla prima Assemblea Generale ordinaria utile. In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione ed ammette l'aspirante socio.

Art. 9 - Obblighi e facoltà dei soci

I soci sono obbligati:
a) all'immediato versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento, nonché al versamento del contributo di ammissione eventualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione;
b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o l'eventuale perdita dei requisiti necessari alla qualità di socio.
I soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Art. 10 - Diritti amministrativi dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sui Diritti dei Soci, adottato dall'Assemblea Generale. Un ventesimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se esiste. I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale

Il rapporto con il socio si scioglie per recesso, esclusione, morte o, nel caso della persona giuridica, anche per estinzione.

Art. 12 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Sono cause di recesso fra l'altro:
a) l'aver espresso dissenso sulle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) la perdita dei requisiti per l'ammissione;
d) altre esigenze personali adeguatamente motivate;
e) il divieto di trasferimento della quota previsto dal successivo art. 17 del presente statuto, di cui all'art. 2530, ultimo comma, del codice civile.
Il recesso non può comunque essere parziale.
Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa per iscritto; entro 60 giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifichi la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può fare opposizione ai sensi di legge e di statuto. Il recesso comporta lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici ed ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.

Art. 13 - Esclusione

13.1 L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:
a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell'art. 7 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni, negli Uffici Soci dei punti vendita di appartenenza, l'elenco dei soci irreperibili;
e) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;
f) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15.
Sono fatte salve ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.
La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al socio. Nel caso di esclusione per irreperibilità del Socio, la Cooperativa depositerà presso l'Ufficio Soci del punto vendita di appartenenza o più prossimo all'ultima residenza o domicilio noti del socio escluso, per 60 giorni, estratto della delibera di esclusione. Contro la delibera di esclusione, il Socio escluso può attivare il procedimento di cui al precedente art. 8.
13.2 Il Consiglio di Amministrazione – conformandosi a quanto stabilito dall'art. 17 bis, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014 n. 116 – ai sensi dell'art. 2533 codice civile procede annualmente all'esclusione del Socio che, nel corso dell'esercizio sociale precedente:
a) non abbia partecipato all'assemblea dei soci e/o agli organismi territoriali;
b) non abbia acquistato beni o servizi della Cooperativa;
c) non abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, tra i quali, il prestito sociale.
In considerazione della particolarità di questa ipotesi di esclusione, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci che non hanno tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la Cooperativa potranno, in alternativa a quanto previsto dal precedente art. 13.1, essere comunicate mediante pubblicazione su apposita area nel sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente il numero della Carta Socio corrispondente ai Soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione.
Di tale pubblicazione dovrà essere dato avviso mediante opportune forme di comunicazione rivolte ai Soci.
Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il Socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta, al Consiglio di Amministrazione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione, entro il predetto termine, il Socio potrà entro i 60 (sessanta) giorni attivare il procedimento di cui al precedente art. 8.

Art. 14 - Morte del socio

Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota del socio defunto. Se l'erede è unico, anche in seguito alla rinuncia di altri eventuali eredi, ed in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 15 - Liquidazione della quota

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto alla liquidazione della propria partecipazione, effettivamente versata, e ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, decorre dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale e si prescrive decorsi cinque anni. La liquidazione avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati, nel rispetto del

presente Statuto e della specifica normativa in tema di cooperative mutualistiche, escludendo in ogni caso il riconoscimento di maggiori valori a titolo di avviamento. Il pagamento deve essere corrisposto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III

Capitale sociale

Art. 16 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile; è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.

Art. 17 - La quota

Il valore nominale di ciascuna quota, per le persone fisiche, non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge in vigore al momento dell'iscrizione al Libro Soci. Il valore della quota per le persone giuridiche è fissato in cinquecento euro, fatto salvo il caso di ingresso di persone giuridiche a seguito di fusione per incorporazione di altra cooperativa a mutualità prevalente per cui la quota potrà essere anche di importo inferiore.
La quota è nominativa e priva di documenti che la rappresentino, non può essere sottoposta con effetti verso la cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.
La quota non può essere trasferita a soci o a terzi, con conseguente applicazione dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile.

Art. 18 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 27.
Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico e, ove necessario, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e/o ammodernamento aziendale.
Gli amministratori e i sindaci hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza, ossia lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 19 - Ristorno

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, anche in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.
Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.
L'assemblea può deliberare la liquidazione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento della singola quota.

Art. 20 - Utili

L'assemblea, che approva il bilancio delibera sugli utili annuali, destinandoli:
1) in misura non inferiore al 30% a riserva legale;
2) in misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:
a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
c) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

TITOLO IV

Requisiti mutualistici (art. 2514 c.c.)

Art. 21

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 22

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 23

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Art. 24

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 25

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione, nonché l'eventuale trasformazione della società, sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

TITOLO V

Assemblea Generale e Assemblee Separate

Art. 26 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria. Essa è preceduta dalle Assemblee Separate.

Art. 27 - Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria:
- approva il bilancio con le relative relazioni ed allegati;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, ai soggetti ai quali sono demandati il controllo contabile e la certificazione di bilancio e provvede alla loro revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante ai soggetti ai quali sono demandati il controllo contabile e la certificazione di bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- adotta i regolamenti la cui competenza è attribuita all'assemblea dalla legge o dal presente statuto;
- approva il Regolamento del Prestito da Soci (o Prestito Sociale) predisposto dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie che sono decise direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- approva i programmi annuali o pluriennali, finalizzati allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, contenuti nella relazione degli Amministratori, anche in relazione all'emissione di azioni a partecipazione cooperativa;
- nomina, nell'anno antecedente la scadenza del mandato, la commissione elettorale che formerà la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tale commissione è costituita da Soci, iscritti da almeno 5 anni al libro Soci della Cooperativa e opera attenendosi al Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Essa deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni sia se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato sia se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal collegio sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del C.C.
d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta ovvero di due terzi dei Comitati di Zona, limitatamente alle materie di loro competenza.
La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:
1) modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 41;
2) nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
3) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 29 - Convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la Cooperativa ha la sede legale. L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alla modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo. L'Assemblea si compone dei delegati, anche di minoranza, espressi dalle

assemblee separate; possono assistere senza diritto di voto, anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei soci della Cooperativa; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti delegati costituenti la maggioranza dei soci rappresentati.
Con i medesimi quorum si costituisce e delibera l'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 25.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Cooperativa, o dal vice, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano.
L'assemblea elegge il segretario fra i consiglieri d'amministrazione o i funzionari della Cooperativa e due scrutatori fra i soci delegati. Nelle assemblee straordinarie il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dagli amministratori, dal collegio sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Art. 30 - Assemblee Separate
L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, è preceduta da Assemblee Separate – convocate dal Consiglio di Amministrazione con il medesimo avviso – che deliberano sulle materie trattate dall'Assemblea Generale, sulle mozioni proposte dai soci nonché sull'elezione dei delegati all'Assemblea Generale. Le Assemblee Separate sono la sede di espressione della volontà dei soci di Coop Lombardia. La somma delle votazioni, avvenute nel corso delle Assemblee Separate ai sensi dei successivi artt. 32 e 32 bis, determina il risultato dell'Assemblea Generale sia ordinaria sia straordinaria. Il Regolamento delle Assemblee Separate, approvato dal Consiglio di Amministrazione, definisce nel dettaglio, per quanto non previsto dallo statuto, lo svolgimento delle Assemblee Separate e le modalità di elezione dei delegati.
L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore. La data di convocazione dell'ultima Assemblea Separata deve precedere di almeno sei giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio di Amministrazione determina di volta in volta le località di svolgimento delle Assemblee Separate, tenendo conto del numero dei soci e dell'estensione territoriale della Cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 lettera a) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 settembre 2014 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
L'Assemblea Separata è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono. In seconda convocazione l'Assemblea Separata è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
I delegati eletti dalle Assemblee Separate devono essere soci. Essi sono strettamente vincolati a esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea Separata che li ha eletti. Alle minoranze espresse nel corso delle Assemblee Separate è assicurata la proporzionale rappresentanza all'Assemblea Generale.

Art. 31 - Diritto di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea Generale
Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in Assemblea, i Soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea Generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno alle quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa. Tale termine sarà compreso tra la data di deposito del bilancio presso la sede legale della Cooperativa e la data dell'ultima Assemblea Separata.

Art. 32 - Diritto di voto
Nelle Assemblee Separate hanno diritto al voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni Socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni persona giuridica o società, associazione, ente non riconosciuto sono attribuiti 5 voti.
Nel caso di partecipazione in presenza nelle Assemblee Separate, ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di 3 Soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali. La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che solo può sostituire il primo quando sia impossibilitato a presenziare all'assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Art. 32 *bis* - Voto per corrispondenza
Ai sensi degli artt. 2538 e 2370 ultima parte del Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza nelle sole Assemblee Separate. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.
Il voto per corrispondenza è esercitato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto e delle proposte per esteso di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. La Cooperativa assicura che la scheda di voto sia rilasciata - nel rispetto delle previsioni del Regolamento sul voto per corrispondenza - a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.
Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
La scheda deve pervenire alla società entro 5 giorni prima di quello di prima convocazione della relativa Assemblea Separata, ovvero entro il minor termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione. La società è tenuta a garantire che gli strumenti di raccolta ed elaborazione dei risultati di voto ne garantiscano la riservatezza fino all'inizio dell'assemblea.
Il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.
Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea separata ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima. La Direzione Soci, nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultima, sotto il controllo del Collegio Sindacale, sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca.
La data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione. Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza si darà atto nel verbale di ciascuna Assemblea Separata. Le modalità operative e le procedure per l'espressione del voto per corrispondenza verranno identificate da un regolamento, conforme ai principi enunciati nel presente articolo, originariamente approvato dall'Assemblea Generale ordinaria; eventuali modifiche al regolamento saranno successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione

Art. 33 - Impugnabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni delle Assemblee Separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

TITOLO VI

Zone e Sezioni Soci
Art. 34 - Zone e Sezioni soci
I soci della Cooperativa sono organizzati in Zone costituenti unità organiche del corpo sociale e definite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Ogni Zona comprende le Sezioni Soci composte dagli iscritti ai punti vendita operanti nel territorio della zona stessa.

Art. 35 - Finalità
L'istituzione delle Zone è finalizzata a:
a) rafforzare tra soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
b) invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della cooperativa;
c) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee Separate;
d) consolidare rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel territorio.

Art. 36 - Organi
Sono organi della Zona: l'Assemblea di Zona, il Comitato Soci di Zona, la Presidenza del Comitato Soci di Zona. Il Presidente del Comitato Soci di Zona può convocare, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di Zona in relazione all'attività della cooperativa nel territorio e deve farlo entro quindici giorni in caso di richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta

con invito esposto almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione nei punti di vendita e negli altri siti della Cooperativa operanti nella zona. Il Presidente del Comitato Soci di Zona ed un Vice Presidente sono eletti dal Comitato Soci di Zona fra i suoi componenti. La disciplina dettagliata delle Zone, delle loro articolazioni organizzative, loro funzioni, organi e relativi metodi di elezione sono regolati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

Art. 37 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo istituito per garantire una partecipazione efficace dei Comitati Soci di Zona soci alle scelte di maggior importanza della Cooperativa. Il numero dei suoi componenti e i criteri di rappresentanza sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità contenute nel Regolamento delle Zone Soci, del Consiglio Generale e della Consulta.
Il Consiglio Generale delibera su:
a) approvazione del Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione; del Regolamento per l'elezione dei Comitati Soci di Zona; del Regolamento delle Zone Soci;
b) nomina del Comitato Etico; approvazione del Codice Etico e sue modifiche.
Il Consiglio Generale si esprime obbligatoriamente a carattere consultivo su:
a) bilancio preventivo e consuntivo;
b) programmi di sviluppo e relativi investimenti;
c) strategie e programmi della Direzione Soci e Consumatori;
d) rapporti con la rete di vendita e riflessi delle politiche commerciali nei confronti dei Soci e dei consumatori.
I pareri del Consiglio Generale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma, con riferimento alle previsioni che riguardino promozioni ed iniziative commerciali destinate ai Soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, in caso di mancato accoglimento dei pareri, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a motivare al Consiglio Generale il provvedimento di mancato accoglimento.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, non potendo essere eletti nel Consiglio Generale, hanno facoltà di partecipare alle sue riunioni senza espressione di voto. Allo scopo di rendere più funzionale l'attività esplicata dal Consiglio Generale, è possibile determinare al suo interno una serie di commissioni di lavoro, destinate alla valutazione preventiva di materie specifiche e tra loro omogenee. I membri sono eletti dai comitati direttivi fra i loro componenti ed ogni Zona Soci esprime almeno un componente.

Art. 38 - Consulta

Per realizzare un rapporto più diretto fra il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati Soci di Zona, viene istituita la Consulta dei Comitati Soci di Zona. La Consulta è formata da tutti i componenti dei Comitati e viene convocata su temi specifici di particolare rilevanza dalla Presidenza della Cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta espressa da almeno 5 Comitati Soci di Zona.
La Consulta può essere convocata anche in modo frazionato, per zone omogenee, qualora lo si ritenga opportuno per esigenze organizzative.

TITOLO VII

Consiglio di Amministrazione

Art. 39 - Composizione

Il numero dei consiglieri è determinato dall'Assemblea e non può essere inferiore a 15 né superiore a 35 eletti fra gli iscritti nel libro soci da almeno tre anni, che siano in regola con i versamenti della quota sottoscritta e non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa. In deroga a tale norma, al fine di consentire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di personalità espressione di movimenti democratici e di organizzazioni affini alle idealità cooperative ed aziendali, oltrechè di personalità capaci di dare contributi professionali qualificati, è ammessa la nomina, su proposta della Commissione Elettorale, e, sino ad un massimo di tre membri, di soci aventi una anzianità di iscrizione al Libro Soci di almeno tre mesi. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione viene assicurato l'equilibrio di genere anche avuto riguardo alle disposizioni di legge di riferimento e ai regolamenti di volta in volta vigenti. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, salva la possibilità di deroga, limitatamente a non oltre tre dei suoi componenti, disposta dalla Commissione Elettorale per motivate esigenze di natura professionale e/o di continuità aziendale; ogni mandato si compone di tre esercizi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2383 c.c.. Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.
Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 40 - Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritenga necessario o se ne riceva richiesta da almeno cinque consiglieri o da quattro Comitati Soci di Zona, con indicazione delle materie da trattare. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
L'avviso – che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro strumento che ne provi la ricezione - deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.
L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto. Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione:
- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 41 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio:
a) convoca l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria della Cooperativa;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) è titolare esclusivo della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.
Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:
1) redigere i bilanci ed i programmi annuali o poliennali sugli obiettivi economici, sociali, culturali e sugli investimenti, anche attraverso la verifica periodica sull'andamento delle società controllate e partecipate dalla cooperativa;
2) approvare i Regolamenti di propria competenza ed elaborare il Regolamento di Prestito Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, fatta eccezione per le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie che sono decise direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
3) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la locazione di beni immobili e di diritti reali sui medesimi;
4) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione;
5) assumere i dirigenti della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni, e licenziarli;
6) redigere l'organigramma ed il funzionigramma aziendale;
7) dare l'adesione della società ad organismi consortili;
8) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
9) deliberare sull'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili, in Italia ed all'estero;
10) costituire o partecipare a società, anche non cooperative, allo scopo di attuare le finalità previste dall'oggetto sociale;
11) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'art. 4 e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o dello statuto, siano riservati all'assemblea;
12) provvedere ai sensi dell'art.2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti, che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
13) apportare le variazioni necessarie a mantenere o anche accrescere la competitività della Cooperativa sul mercato, contemperando tale esigenza primaria con l'altra del conseguimento degli obiettivi economici-sociali-culturali previsti;
14) determinare i criteri di remunerazione e di impiego del prestito sociale, anche mediante appositi regolamenti dallo stesso deliberati;
15) determinare la quota sociale, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, e l'eventuale contributo di ammissione a socio;
16) provvedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 c.c.: agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute; a deliberare la fusione per incorporazione di società possedute interamente o al novanta per cento dalla Cooperativa; a istituire o

sopprimere sedi secondarie;
17) deliberare, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
18) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
19) deliberare sulle materie in tema di responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati commessi dai dipendenti e attuare le relative procedure di prevenzione ex D.Lgs. 231/01.
Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa o di significative variazioni dello stesso, è tenuto a richiedere parere preventivo al Consiglio Generale sulle previsioni che riguardino promozioni ed iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi. I pareri del Consiglio Generale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei medesimi, è tenuto a motivare allo stesso Consiglio Generale il provvedimento di mancato accoglimento.
Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto espressamente attribuitogli dalle norme di legge, ha facoltà di delegare poteri e attribuzioni al Presidente e/o al Vice Presidente e/o a singoli consiglieri, in via sia disgiunta sia congiunta.

Art. 42 - Rappresentanza e facoltà di delega
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o due Vice Presidenti – di cui uno con funzioni vicarie - e, anche fuori di esso, tra i dipendenti della Cooperativa, un segretario, che fungerà anche da segretario del Comitato esecutivo, se nominato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale con firma libera. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai Vice Presidenti od a Consiglieri all'uopo delegati, nonché, con procura, a dipendenti della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente Vicario. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario sovraintendono alla direzione operativa della società e ne rispondono davanti al Consiglio di Amministrazione. Essi debbono, con relazioni periodiche, informare il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea. Essi promuovono la consultazione e mantengono contatti con le Zone Soci e la base sociale, riferendone al Consiglio di Amministrazione.
Su proposta del Presidente, il Consiglio può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, attribuzioni, poteri ed eventuali remunerazioni con deliberazione che dovrà riportare il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri presenti.

Art. 43 - Comitato di Direzione
Il Presidente, informato il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di nominare uno o più responsabili per i diversi settori aziendali. Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, in alternativa al Comitato Esecutivo, un Comitato di Direzione composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai dirigenti responsabili delle principali aree e/o direzioni aziendali. Il Consiglio può inoltre istituire altri Comitati utili alla buona gestione aziendale. Tutti i dirigenti della società possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e partecipano alla Conferenza dei direttori che viene periodicamente convocata dalla Presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, con apposite deliberazioni, a determinare le competenze del Comitato di Direzione o del Comitato Esecutivo, ove nominati.

TITOLO VIII

Collegio Sindacale e Comitato Etico
Art. 44 - Composizione
Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi; l'assemblea inoltre nomina due sindaci supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.
Nella composizione del Collegio Sindacale viene assicurato l'equilibrio di genere anche avuto riguardo alle disposizioni di legge di riferimento e ai regolamenti di volta in volta vigenti. Tutti i componenti effettivi ed i supplenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. I sindaci ed il presidente restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'assemblea, comunque non oltre tre mandati consecutivi, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

Art. 45 - Doveri del Collegio e dei sindaci
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono inoltre assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei Regolamenti adottati dalla Cooperativa – con particolare riguardo al Regolamento di Prestito Sociale, in relazione al quale gli vengono conferiti tutti i necessari specifici poteri e responsabilità onde esercitare compiutamente l'attività di controllo - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.
I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 46 - Comitato Etico
Il Comitato Etico d'Impresa, nominato dal Consiglio Generale dei Soci della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle regole di condotta e sui temi generali di coerenza tra etica e gestione sanciti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico della cooperativa. Si esprime, in sede di appello, sull'istanza di ammissione a socio rigettata dal Consiglio di Amministrazione e svolge il proprio operato in relazione al Regolamento istitutivo approvato dall'Assemblea. Nella composizione del Comitato Etico viene assicurato l'equilibrio di genere anche avuto riguardo alle disposizioni di legge di riferimento e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

TITOLO IX

Il controllo contabile
Art. 47 - Incarico, durata, revoca
Il controllo contabile è esercitato, per non più di due mandati consecutivi, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nel registro istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. L'Assemblea della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo. La revoca può avvenire solo per giusta causa.

Art. 48 - Funzioni di controllo contabile
Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:
a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione. Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
d) sottoscrive le certificazioni al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato previste dalla legge. Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO X

Strumenti finanziari
Art. 49 - Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili, e con diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto ai soci cooperatori. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, se minore, risultante dall'ultimo bilancio certificato.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.
L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 50 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
La Cooperativa può emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo

Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:
• l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
• le modalità di circolazione;
• i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
Anche attraverso più emissioni, non può comunque essere superato il limite del doppio del capitale sociale e della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 51 - Partecipazione alle assemblee speciali
L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria, ovvero da un terzo dei possessori di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, e dall'art. 2541, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO XI

Arbitrato e disposizione finale
Art. 52 - Arbitrato
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'Arbitro Unico, ove consentito dalla legge, deciderà inappellabilmente, senza formalità di rito e secondo equità, con poteri di amichevole compositore. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 53 - Disposizione finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Coop Lombardia tenutasi a Milano il 25 giugno 2021 ed é in vigore dall'1 novembre 2021.